

Manifesto infine il voto, aderendo in ciò alle cose dette dall'onorevole Sinibaldi, che con altro progetto si trovi modo di abolire quegli aggi ai ricevitori, i quali oggi sono di fonte di tante differenze e di tante ingiustizie, e che furono già aboliti per i conservatori delle ipoteche. Si facciano anche per i ricevitori tante classi, e si paghino secondo le classi alle quali appartengono, e secondo la carriera di ciascuno.

Mi auguro dunque di ricevere dagli onorevoli Massimini e Majorana delle assicurazioni, che valgano in certo modo a calmare le giuste apprensioni che si sono sollevate oggi, a proposito dell'articolo sesto e ultimo di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MASSIMINI, relatore.** Mi pare che si sia singolarmente esagerata la portata delle facoltà consentite con questo articolo 6 al Governo. E' norma costante, quando si adottano provvedimenti di questo genere, di largheggiare in qualche modo sulle facoltà regolamentari ordinarie del Governo; se guardiamo tutta la nostra legislazione, abbiamo centinaia di esempi di delegazione legislativa. Non c'è quindi da meravigliarsi che anche in questo caso, mentre si tratta di metterci a posto migliaia di impiegati distribuiti in molti e diversi uffici e di aver riguardo a mille posizioni acquisite ed a mille necessità dell'amministrazione, si sia trovato necessario far ricorso ancora una volta a questa delegazione legislativa.

Ad ogni modo si sono assolutamente esagerati i termini di questa disposizione; e perchè la Camera se ne convinca, non avrò che a fermarmi un momento su quelle due delegazioni, che parvero le maggiori e le più eccessive.

Si è detto che si dà facoltà al Governo di fare l'organico delle conservatorie. Ora basta ricordare che con l'articolo 7 della legge 8 agosto 1895 in realtà il ministro nomina chi crede, purchè si tratti di persona che abbia coperto per non meno di quattro anni un grado non inferiore a quello di segretario, oppure abbia, se appartenga all'amministrazione esterna, 3,500 lire di stipendio. Questa è l'unica norma, che regge ora le nomine a questi uffici; invece col presente disegno di legge si fa obbligo al Governo di disciplinare con regolamento le nomine e le promozioni dei conservatori, in guisa da restringere l'attuale arbitrio amministrativo: non si tratta quindi affatto di concedere facoltà più larghe di quelle che il Governo già presentemente non abbia.

Ecco perchè evidentemente si esagera quando si trova che si è troppo largheggiato

nella delegazione. Altrettanto devo dire al riguardo circa le spese d'ufficio dei conservatori: queste spese sono presentemente corrisposte loro in base ad una disposizione della legge del 1895, secondo norme stabilite di anno in anno dal ministro; questo sistema ha dato luogo nell'applicazione ad infiniti reclami, e però se ne domanda insistentemente la riforma. Che cosa si fa con questo disegno di legge? si dice al Governo: invece di stabilire anno per anno queste norme, siete obbligato ad esaurire il vostro compito in via definitiva facendo un regolamento che determini queste norme una volta per sempre.

Adunque con queste disposizioni, che furono pure quelle contro le quali si sono scagliati più vivamente alcuni degli oratori, si viene a restringere e non ad allargare le facoltà consentite al Governo.

Del resto è bene avvertire che queste facoltà sono necessarie, se si vuole che il Governo abbia modo di accogliere parecchie delle domande e raccomandazioni, che sono state fatte. Come potrebbe, per esempio, se non avesse facoltà più ampie di quelle, che sono le facoltà regolamentari ordinarie, accogliere in tutto o in parte la domanda dell'onorevole Abignente, la quale, come ebbi già a dire, si risolve nel dare ad un esame di idoneità portata ed effetti legali maggiori di quelli, che regolarmente potrebbero derivarne? E come potrebbe tener conto della raccomandazione fatta, per esempio, dal collega onorevole Leone? E' questa una raccomandazione che viene un po' tardi in questo senso: che ormai è stata approvata la tabella, che ha sanzionata la nomina di quei volontari, i quali vengono in certa guisa a precludere l'ingresso nell'amministrazione a quegli impiegati minori degli uffici esecutivi, di cui egli si è interessato. Ma, se il Governo non avesse la facoltà, per questo articolo sesto, di adottare provvedimenti transitori, esso sarebbe ormai obbligato, per l'avvenuta approvazione della tabella, a non ammettere che volontari ai nuovi posti. Le disposizioni contenute nell'articolo sesto, potranno quindi presentare forse qualche piccolo inconveniente; ma hanno anche il beneficio di dar modo al Governo di avere riguardo a tanti interessi, a tante raccomandazioni, che ad esso sono state rivolte.

Circa le proposte, che sono state fatte dall'onorevole De Cesare, il quale vorrebbe che i decreti reali da emanarsi in esecuzione dell'articolo sesto, fossero convertiti in legge, debbo dire che ciò non mi pare possa costituire una grande garanzia; perchè ben sappiamo che, una volta che il decreto è fatto, viene anche subito applicato; l'approvazione